

# Pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del terzo

Avv. Giorgia Perzia

Foro di Firenze

# Articolo 473 bis 37 Codice di procedura civile

## Pagamento diretto del terzo

1. Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
2. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
3. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno.

Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

- La norma è inserita nel titolo IV-bis «**Norme per il procedimento in materie di persone, minorenni e famiglie**», Capo II «Del procedimento», Sezione III «Dell’attuazione dei provvedimenti». L’art. 473bis «Ambito di applicazione» prevede l’applicazione delle norme del titolo IV-bis «*ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie*». La norma è “volutamente aperta” e “non contiene una elencazione analitica dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito”, per evitare “esclusioni immotivate” nell’ottica della futura istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (Sapi-Simeone, *La Riforma di famiglia: il nuovo rito. Gli atti introduttivi*, Giuffrè, 2023, 2). Prevede esclusioni specifiche.
- Trattasi di **tutela preventiva**, riferita cioè alle sole **mensilità future** da corrispondersi da parte dell’obbligato al pagamento di un «contributo», che si può quindi immaginare dovuto al coniuge, ai figli, ma anche a tutti i soggetti titolari di assegno alimentare ex art. 433 c.c. e segg., exconviventi titolari di assegno alimentare ai sensi dell’art. 1, 65° co., L. 20.5.2016, n. 76.
- Si applica nell’ipotesi di **mancato pagamento dell’assegno** ed in caso di **mancato adeguamento ISTAT dell’assegno** (entrambe ipotesi di inadempimento di carattere certo); non si può applicare per il rimborso della quota parte di spese straordinarie sostenute da un genitore in favore dei figli (incerte per definizione).

- **Ambito temporale di applicazione?**

Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "*Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti*".

Interpretazioni possibili:

1. Nuovo art. 473bis.37 si applica solo per la messa in esecuzione di provvedimenti emessi da procedimenti incardinati successivamente al 28.02.23, per tutti i provvedimenti emessi da procedimenti ante-Cartabia occorre applicare la vecchia normativa (156.6 cc, 8.3 l. 898/70, 3.2 l. 219/12)
2. Nuovo art. 473bis.37 si applica a decorrere dal 28.02.2023 a prescindere dal momento in cui sia stato emesso il provvedimento del quale si chiede esecuzione

La seconda interpretazione rende giustizia ai principi ispiratori della riforma (omogeneità della tutela e deflazione del contenzioso).


Si sottolinea inoltre come il rimedio ex art. 473bis.37 non differisca eccessivamente dal rimedio che era già previsto per l'ipotesi di divorzio e figli nati da coppie non coniugate

# Pag. 67 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

L'articolo 473-bis.37 c.p.c. dà attuazione al principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lettera ll), l.n. 206/2021 che prevede di *“procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro”*.

L'attuale cornice normativa, in materia di garanzie a tutela dell'effettivo pagamento degli assegni, è composita e frammentata: l'art. 156 del codice civile prevede l'ordine di pagamento impartito dal giudice per la separazione; l'art. 8 l. n. 898/1970 prevede la richiesta di pagamento diretto al terzo, svincolata dall'intervento del giudice; l'art. 3 l. n. 219/2012, disciplina le forme di garanzia per l'assegno di mantenimento in favore della prole con una formulazione che ha dato luogo a molteplici e contrastanti applicazioni (v. *ex plurimis*, le differenti soluzioni adottate da Trib. Milano, 24 aprile 2013 e da Trib. Roma, 7 gennaio 2015).

L'articolo in esame introduce un unico strumento a garanzia di tutti gli obblighi di mantenimento in senso lato modellato, in forza di quanto indicato dai principi di delega, sull'attuale articolo 8 l. n. 898/1970.



- La nuova norma prende il posto degli art. 156, 6° comma, c.c. (**separazione**), e dell'art. 8, 3° comma, l. n. 898/1970 (**divorzio**), art. 3, 2° comma l. n. 219/2012 (**figli nati da convivenza more uxorio**, in precedenza estensione operata all'art 156 c.c. dalla Corte Cost. con la sentenza del 18 aprile 1997, n. 991) abrogati dalla Riforma Cartabia.

Le norme precedenti erano collocate in sedi diverse e avevano modalità di tutela non uniforme.

Obiettivo della Riforma è stato il **superamento delle differenze** esistenti nel nostro ordinamento giuridico **nella disciplina di tutela privilegiata del credito di natura familiare** scegliendo uno **strumento di tutela stragiudiziale** (finalità di deflazione del contenzioso).

|  | 156.6 c.c. SEP.   | 8.3 l. 898/70 DIV.  | 3.2 l. 219/12 CONV.   | 473bis.37 TUTTI  |
|--|---|---|---|--|
| Tipologia di rimedio                             | Giudiziale in corso di causa o (in caso di separazione definitiva) autonomo con procedimento camerale             | Stragiudiziale: costituzione in mora debitore + notifica al terzo del titolo e invito a provvedere al pagamento                           | Rinvio alla normativa sul divorzio (interpretazione giurispr.: la norma parla di «giudice» ma si riferisce alla normativa sul divorzio) | Stragiudiziale: costituzione in mora debitore + notifica al terzo del titolo e invito a provvedere al pagamento  |
| Ipotesi di mancata esecuzione da parte del terzo | Giudizio ordinario di accertamento obbligo del terzo con richiesta risarcimento danno                             | Art. 8.4 prevede che l'ex-coniuge ha azione esecutiva diretta nei confronti del terzo   | Rinvio alla normativa sul divorzio  | Comma 2 prevede che il creditore ha azione esecutiva diretta nei confronti del terzo   |
| Concorso con pignoramento e limite               | Giuris. Merito: le somme prelevate non possono eccedere la metà dello stipendio, l'assegno ha natura privilegiata | Comma 5 non si può versare all'ex coniuge oltre la metà delle somme dovute, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori. | Rinvio alla normativa sul divorzio  | Comma 3: all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto e altri creditori provvede il GE, tenendo conto della natura e delle finalità dell'assegno (no limite massimo). |

- Natura dell'istituto: attuazione dei provvedimenti in materia di contributo economico resi nell'ambito di un procedimento per persone, minorenni e famiglie (art. 473bis e segg.)
- Soggetti legittimati: «parte creditrice» di assegno periodico non pagato da almeno 30 giorni, quindi genitore/ex coniuge o figlio maggiorenne titolare di diritto al mantenimento, creditore ex art- 433 c.c. e segg., exconvivente titolare assegno alimentare.
- Soggetti destinatari: terzi tenuti al pagamento di somme periodiche alla parte debitrice (datore di lavoro, conduttore, ente pensionistico, ecc.)
- Titoli azionabili: la norma parla di «provvedimento», quindi decreto omologa separazione personale, sentenza dichiarativa separazione personale, sentenza divorzio, decreto di affidamento figli minori, sentenza affidamento figli minori, ordinanza di provvedimenti temporanei e urgenti in materia di separazione, divorzio o affidamento figli minori, provvedimenti provvisori e sentenza in materia di alimenti. La norma fa espresso riferimento alla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (in precedenza comunque equiparata a provvedimento in tema di separazione o divorzio ex art. 6.3 d.l. 132/14).



- Procedimento:

1- **intimazione al debitore:** libertà delle forme, basta una pec/raccomandata con la compiuta giacenza. Servirà la notifica di atto di precetto in caso di non ricezione della raccomandata perché destinatario sconosciuto/irreperibile.

2- «**notifica**» titolo al terzo e richiesta di pagamento diretto: ordinarie modalità di notifica del titolo (artt. 137 e segg. cpc) che andrà autenticato e accompagnato da un **atto** –dalla forma libera– nel quale si chiede di provvedere al pagamento dell’assegno indicando codice IBAN del beneficiario riportando i termini di pagamento indicati dalla norma;

## Esempio (forma lettera):

«Scrivo in nome e per conto della sig.ra ..., coniuge divorziato del sig. ..., dipendente della Vostra società.

Il sig. ... è tenuto a versare mensilmente alla sig.ra ..., genitore convivente con i figli minori ... e ..., la somma di € 457,07.= (quattrocentocinquantesette/07) a titolo di assegno di mantenimento per i minori, in forza dell'accordo di negoziazione assistita sul divorzio fra loro sottoscritto in data ...2021, autorizzato dal PM presso la Procura della Repubblica di Firenze in data ...2021, che con la presente notifico alla Vostra società ex art. 473-bis.37 comma I cpc (importo dell'assegno stabilito € 400,00.= rivalutato ai sensi degli indici ISTAT come per legge).

Il sig. ... è rimasto inadempiente relativamente alle mensilità decorse dal mese di Marzo 2023, ha versato un acconto per i soli mesi di Settembre e Ottobre 2023. Intimato formalmente al pagamento con atto di precetto, notificato per compiuta giacenza ...23, la morosità persiste e si è estesa alle mensilità successive.

Ciò premesso, con la presente vengo a chiedere formalmente alla Vostra società il **pagamento mensile diretto in favore della sig.ra ...** sul conto corrente a lei intestato, codice IBAN ... della somma di **€ 457,07.=** (quattrocentocinquantesette/07), dovutale dal sig. ... a titolo di concorso nel mantenimento dei figli giusta il provvedimento giudiziario sopra citato, **per i mesi a venire e quindi contestualmente al pagamento del prossimo stipendio previsto per il mese di dicembre 2023.**

Avviso che a norma dell'art. 473-bis.37 II co. cpc la Vostra società è tenuta al pagamento dell'assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la notificazione e che in caso di Vostro inadempimento, quindi di mancato pagamento in favore della sig.ra ... della somma richiesta entro il mese di dicembre 2023 e per le mensilità a venire, la sig.ra ... avrà diritto ad agire esecutivamente nei confronti della Vostra società per il pagamento delle somme dovute.

Attendo la comunicazione di avvio dei pagamenti.»

- Oggetto: contributo economico per il futuro;
- Tempi di esecuzione: terzo è tenuto a corrispondere l'importo dell'assegno o quello minore se l'importo da lui dovuto al debitore non è sufficiente a coprirlo a partire dal mese successivo alla notifica; sarà suo onere dimostrare che non è tenuto a pagare importo pari all'assegno.
- Mancato adempimento da parte del terzo: creditore ha azione esecutiva diretta nei confronti del terzo
- Concorso con precedente pignoramento: spetta al GE assegnare e ripartire le somme fra avente diritto al contributo e altri creditori, tenendo conto della «natura e finalità dell'assegno»

Corte cost. 21 gennaio 2000, n. 17 ha riconosciuto che il credito di alimenti di cui all'art. 2751 n. 4 c.c. è diretto a soddisfare le necessità di vita dell'alimentando e che è indubbio che la funzione sia propria, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.

Art. 2751 n. 4 c.c. privilegio generale per i crediti alimentari scaduti relativi alle ultime 3 mensilità a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

- La normativa ha disciplinato l'ipotesi di concorso con pignoramento ma **non è stato riproposto** quanto era previsto nell'art. 8.6 l. 898/1970 in tema di **limite massimo di somma prelevabile** (*«non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori»*)
- Si ritiene quindi che il terzo sia tenuto a versare al creditore l'importo dell'assegno periodico, fino a concorrenza con quanto egli debba effettivamente versare al debitore.
- E' possibile richiedere adeguamento ISTAT in corso di pagamento, ovviamente con onere di richiesta da parte del creditore

- Il creditore ha **azione esecutiva diretta nei confronti del terzo inadempiente** per il pagamento delle somme dovute; in tal caso, ovviamente, dovrà avviare un vero e proprio procedimento di espropriazione verso il terzo, facendo precedere l'atto esecutivo dall'atto di precetto per le mensilità non corrisposte dal terzo.
- Nel caso in cui il terzo abbia contestazioni circa la sussistenza del proprio obbligo, o debba far valere vizi formali o sostanziali, deve ricorrere al **giudizio di accertamento negativo**, procedimento ordinario, incidentale rispetto a quello dell'**opposizione all'esecuzione** che dovrà instaurare.
- Il datore di lavoro non potrà eludere la responsabilità di pagamento nemmeno se ha precedentemente stretto accordi con l'obbligato (es. cessioni per prestito aziendale).

- Si deve anche trasmettere una comunicazione al debitore – sempre tramite raccomandata o posta elettronica certificata – informandolo di aver richiesto l'ordine di pagamento diretto dell'assegno al datore di lavoro (o al terzo richiesto), alla luce dell'inadempienza dimostrata (ad es. invio per conoscenza della medesima missiva). Questo per soddisfare l'esigenza di trasparenza nei rapporti fra le parti.
- Qualora non si riceva risposte o comunicazioni da parte dei terzi intimati entro il mese successivo, si consiglia sempre di cercare altri tipi di contatto (telefonico/a mezzo mail) prima di notificare atto di precetto onde evitare inutile contenzioso.

Grazie per l'attenzione.